

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 9 marzo 2018



INCENTIVI TECNICI PUBBLICI

Italia Oggi	09/03/18	P. 35	Incentivi tecnici ancora al buio	Luigi Oliveri Ntivi Nar La Fnnzin	<u>1</u>
--------------------	----------	-------	----------------------------------	--------------------------------------	----------

ELEZIONI ORDINI

Italia Oggi	09/03/18	P. 32	Ddl Lorenzin, entro aprile il 1° decreto	Michele Damiani	<u>2</u>
--------------------	----------	-------	--	-----------------	----------

ANAC

Italia Oggi	09/03/18	P. 37	Legittimo dividere i lotti per favorire il mercato		<u>3</u>
--------------------	----------	-------	--	--	----------

Ancora dubbi sul finanziamento dei progettisti, nonostante l'intervento della legge di Bilancio

Incentivi tecnici ancora al buio

La preintesa sul Ccnl prova a dribblare la Corte conti

DI LUIGI OLIVERI

Incentivi per le funzioni tecniche ancora nel guado. La preintesa del Ccnl delle funzioni locali, con la dichiarazione congiunta numero 1, prova ad intervenire nel cortocircuito creatosi tra Parlamento e parte della magistratura contabile, a proposito del finanziamento dei premi per le funzioni connesse agli appalti, disciplinati dall'articolo 113 del codice dei contratti.

Come è noto, la sezione autonoma della Corte dei conti ha ritenuto che gli incentivi per le funzioni tecniche, pur essendo finanziati dai quadri economici degli appalti, debbono confluire come spesa corrente nel fondo per le risorse decentrate, ma non possono accrescerle, in forza del tetto alla consistenza massima delle risorse decentrate imposto dall'articolo 23, comma 2, del dlgs 75/2017. In sostanza, dunque, gli incentivi per le funzioni tecniche invece di aggiungersi al fondo, congelato al 2016, finiscono per consumarne parte. Questa chiave di lettura ha reso molto difficili le contrattazioni decentrate integrative, poiché le organizzazioni sindacali non gradiscono l'erosione delle risorse disponibili da destinare ai dipendenti. Il Parlamento è intervenuto sulla materia con la legge 205/2017, che ha introdotto il nuovo comma 5-bis dell'articolo 113 del codice dei contratti, ai sensi del quale «gli incentivi di cui al presente ar-

ticolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture». Immediatamente, la Corte dei conti si è spaccata tra interpretazioni di alcune sezioni regionali di controllo secondo le quali la norma, pur non particolarmente esplicita, esclude di porre gli incentivi a carico dei fondi della contrattazione decentrata, e altre interpretazioni che proprio a partire della laconicità del testo hanno sottoposto alla sezione autonoma una nuova interpretazione della questione. Un conflitto tra Parlamento e magistratura contabile molto evidente, al quale Aran e organizzazioni sindacali stipulanti la preintesa cercano di porre rimedio. La dichiarazione congiunta numero

1 auspica «il consolidamento dell'interpretazione in base alla quale le suddette risorse devono ritenersi escluse dal limite di legge», aderendo alla lettura secondo la quale il nuovo comma 5-bis dell'articolo 113 è di per sé sufficiente a chiarire che gli incentivi per le funzioni tecniche sono da considerare neutri ai fini del computo del fondo delle risorse decentrate. Le parti stipulanti, infatti, ritengono che la novella all'articolo 113 «è finalizzata a considerare unitariamente la spesa complessiva destinata alla realizzazione di lavori, servizi o forniture, includendovi anche le risorse finanziarie per incentivi tecnici e che, conseguentemente, tali incentivi non rientrano nei capitoli della spesa del perso-

nale, ma sono ricompresi nel costo complessivo dell'opera». In mancanza di un Parlamento in grado di disporre, in tempi ragionevolmente brevi, un'interpretazione autentica, insomma le parti stipulanti vestono l'innovativo ruolo di ispiratore dell'interpretazione giuridica che dovrebbe fornire la Corte dei conti. Il cortocircuito interpretativo pare in tutto confermato proprio da questa dichiarazione congiunta, resa dalle parti, comunque, per la consapevolezza delle influenze estremamente negative sulla contrattazione decentrata che la posizione rigorosa assunta dalla magistratura contabile ha già causato e che potrebbe vanificare in parte l'utilità dello sblocco dei contratti.



ORDINI

Ddl Lorenzin, entro aprile il 1° decreto

DI MICHELE DAMIANI

Sarà emanato entro aprile il primo decreto attuativo della riforma delle professioni sanitarie (il cosiddetto Ddl Lorenzin, legge 3/2018). Il provvedimento riguarda l'art. 4 della disposizione, che modifica i criteri per la composizione dei seggi elettorali e le procedure di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi degli ordini. La notizia è emersa nel corso dell'incontro del 7 marzo scorso svoltosi presso il ministero della salute. L'incontro ha visto la partecipazione della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri), della Fofi (Federazione ordini farmacisti italiani), della neonata Fnopi (federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche) e della Fnovi (federazione nazionale ordini veterinari). Le quattro federazioni invieranno a giorni le proprie osservazioni al ministero.



Delibera Anac sulle procedure di affidamento di un appalto

Legittimo dividere i lotti per favorire il mercato

È legittimo che una stazione appaltante, per una procedura di affidamento articolata in più lotti, vincoli i concorrenti a presentare offerte a un numero limitato di lotti e sempre nella stessa forma giuridica (individuale o associata); la previsione ha la finalità di tutelare la concorrenza

Lo precisa l'Autorità nazionale anticorruzione con la deliberazione del 28 febbraio 2018 n. 96 che affronta il tema della partecipazione ad una procedura di affidamento di un appalto suddiviso in più lotti. Nel caso affrontato la stazione appaltante aveva proceduto alla suddivisione dell'appalto in più lotti distinti ponendo un limite alla partecipazione a un numero massimo di lotti.

In particolare la stazione appaltante, nel rispondere all'Anac, aveva precisato che gli atti di gara stabilivano un limite massimo di tre lotti aggiudicabili ad un medesimo concorrente e che la clausola prevedeva anche l'obbligo per il concorrente di presentarsi sempre nella stessa forma individuale o associata e nella medesima composizione.

Con particolare riferimento a questa seconda precisazione sempre la stazione appaltante aveva chiarito che la finalità era stata quella di «consentire l'effettivo rispetto del limite, precludendo la possibilità ai singoli operatori di eludere il richiamato limite di lotti aggiudicabili, presentandosi quale concorrenti in forme giuridiche diversificate ovvero in differenti composizioni, a salvaguardia della concorrenza».

Nella delibera l'Autorità fa presente che nella Nota illustrativa al bando tipo n. 2/2017 («Schema di disciplinare di gara, Procedura

aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo»), è precisato che nel caso di una suddivisione dell'appalto in lotti distinti in cui la stazione appaltante ponga limiti alla partecipazione a un numero massimo di lotti, la stessa, «per evitare l'elusione del limite di partecipazione, potrà prevedere la partecipazione nella medesima o in diversa forma ai concorrenti per tutti i lotti in gara, a condizione che sia rispettato il limite di partecipazione previsto».

Già nel bando-tipo veniva quindi prevista la possibilità di vincolare i concorrenti a partecipare nella stessa forma giuridica il che, dice l'Anac, consente di «evitare l'ipotesi in cui, per esempio, previsto il limite di partecipazione a massimo due lotti, il raggruppamento temporaneo di imprese partecipi, a due di quattro lotti banditi e la singola impresa facente parte del Rti presenti offerta per un terzo lotto dei quattro messi in gara». Se ciò fosse ammesso, nota l'Anac, si consentirebbe una coincidenza, seppure parziale, tra i soggetti aggiudicatari dei due lotti contendibili come limite massimo e un terzo lotto, di fatto aggirando, in tal modo, il limite alla partecipazione.

Da qui la conclusione che è legittimo stabilire in un bando non soltanto un limite massimo alla partecipazione ai lotti, ma anche vincolare i concorrenti a partecipare alla gara in una determinata e non modificabile forma giuridica (individuale o associata).

© Riproduzione riservata

